



Informativa per la clientela

Versamento dell'IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. "IVA per cassa") - Nuova disciplina - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

INDICE

1	Premessa.....	3
1.1	Provvedimenti attuativi	3
1.2	Chiarimenti ufficiali	3
2	Decorrenza	3
2.1	Contribuenti trimestrali	3
2.2	Abrogazione del regime dell'IVA per cassa di cui al DL 185/2008	3
3	Soggetti interessati	3
3.1	Enti non commerciali	4
3.2	Calcolo del volume d'affari.....	4
3.3	Approvazione in ambito comunitario	4
4	Effetti dell'opzione.....	4
4.1	Detrazione IVA da parte del cessionario o committente	4
4.2	Fatturazione differita	5
4.3	Assoggettamento a procedure concorsuali	5
4.4	Note di variazione	5
4.5	Pagamenti non effettuati in contanti	5
5	Operazioni attive escluse dall'IVA per cassa.....	5
5.1	Differimento del termine di registrazione e/o fatturazione	6
5.2	Separazione delle attività	6
6	Operazioni passive escluse dall'IVA per cassa	6
7	Esercizio dell'opzione	7
7.1	Efficacia dell'opzione.....	7
7.2	Indicazione sulle fatture	7
8	Decorrenza dell'opzione.....	7
9	Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate	7
9.1	Inizio attività	8
9.2	Dichiarazioni IVA tardive	8
10	Durata dell'opzione	8
10.1	Anno 2012	8
10.2	Inizio attività	8



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

10.3	<i>Rinnovo automatico fino a revoca</i>	8
11	Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore	9
11.1	<i>Obblighi di fatturazione e registrazione</i>	9
11.2	<i>Calcolo del volume d'affari e del pro rata</i>	9
11.3	<i>Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica</i>	9
12	Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore	9
13	Revoca dell'opzione	9
14	Cessazione dell'opzione	10
14.1	<i>Operazioni passive</i>	10
14.2	<i>Liquidazione relativa all'ultimo mese o trimestre di applicazione dell'IVA per cassa</i>	10



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

1 PREMESSA

L'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. "IVA per cassa").

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

- sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell'IVA per cassa;
- è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 sono invece state stabilite:

- le modalità per esercitare l'opzione per l'applicazione del nuovo regime dell'IVA per cassa;
- la durata dell'opzione;
- le modalità di revoca dell'opzione.

1.2 CHIARIMENTI UFFICIALI

Con la circ. 26.11.2012 n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina dell'IVA per cassa.

Di seguito si riepiloga la disciplina della nuova IVA per cassa, alla luce dei chiarimenti ufficiali forniti.

2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell'IVA per cassa si applica alle **operazioni effettuate dall'1.12.2012**.

2.1 CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere al regime dell'IVA per cassa, a partire dall'1.12.2012:

- anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza trimestrale;
- con esclusivo riferimento, però, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012.

2.2 ABROGAZIONE DEL REGIME DELL'IVA PER CASSA DI CUI AL DL 185/2008

Dalla suddetta data dell'1.12.2012 è abrogato il regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il regime di cui al citato art. 7 del DL 185/2008:

- non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dall'1.12.2012;



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- resta però valido per le operazioni effettuate prima di tale data (quindi per le operazioni effettuate fino al 30.11.2012) e per le quali era stata espressa la relativa opzione.

Pertanto, in relazione alle operazioni poste in essere in applicazione del regime di cui al citato art. 7 del DL 185/2008, l'IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

- in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, **anche se dopo il 30.11.2012;**
- ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

3 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell'IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro**.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nel precedente regime di cui al DL 185/2008 il limite del volume d'affari era pari a 200.000,00 euro.

3.1 ENTI NON COMMERCIALI

Anche gli enti non commerciali, relativamente all'attività commerciale eventualmente svolta, possono avvalersi dell'IVA per cassa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.

3.2 CALCOLO DEL VOLUME D'AFFARI

Nel calcolo del volume d'affari vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, quindi:

- sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa;
- sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. "reverse charge").

Inizio attività

In caso di inizio dell'attività in corso d'anno, il suddetto limite di 2 milioni di euro **non** deve essere ragguagliato all'anno.

3.3 APPROVAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO

L'applicazione del regime dell'IVA per cassa in relazione ai soggetti con volume d'affari superiore a 500.000,00 euro e fino a 2 milioni di euro è soggetta ad una procedura di consultazione del Comitato IVA in sede comunitaria, che non si è ancora conclusa.

Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell'IVA per cassa eventualmente applicata, senza corresponsione di sanzioni e interessi.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

4 EFFETTI DELL'OPZIONE

Gli effetti dell'opzione per il nuovo regime dell'IVA per cassa si producono **esclusivamente** in capo al **cedente o prestatore**, in quanto:

- salve le previste esclusioni, l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d'imposta diviene **esigibile**:
 - all'atto del **pagamento** dei relativi corrispettivi;
 - ovvero, **decorso un anno** dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- salve le previste esclusioni, il diritto alla **detrazione** dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
 - al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
 - ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

I soggetti che adottano tale regime liquidano quindi l'IVA secondo un criterio di cassa sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive.

4.1 DETRAZIONE IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

A differenza del regime di cui al DL 185/2008, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più "agganciato" al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell'operazione abbia, a sua volta, **esercitato l'opzione** per la liquidazione dell'IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

- a decorrere dall'atto del pagamento del relativo corrispettivo;
- ovvero, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

4.2 FATTURAZIONE DIFFERITA

Ai fini del decorso del suddetto periodo di un anno, nelle ipotesi di fatturazione differita, ad esempio per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione.

4.3 ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di assoggettamento ad una procedura concorsuale prima del decorso del suddetto periodo di un anno, è stato chiarito che:

- è necessario che la procedura sia stata **avviata prima del decorso di un anno**, considerando il momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale);
- se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), l'**esigibilità dell'IVA è sospesa** a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, **fino all'effettivo incasso** del corrispettivo, momento in cui l'imposta diviene esigibile limitatamente all'ammontare di quest'ultimo;

- in caso di **revoca** della procedura concorsuale, l'IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale).

4.4 NOTE DI VARIAZIONE

Qualora, in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, venga emessa nota di **variazione in aumento**, è stato chiarito che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione.

Le **variazioni in diminuzione** che intervengono prima che l'IVA diventi esigibile rettificano diretta-mente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente sono computate nella prima liquidazione utile.

4.5 PAGAMENTI NON EFFETTUATI IN CONTANTI

In caso di pagamenti non effettuati in contanti, il cedente o prestatore deve fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).

5 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL'IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa:

- le operazioni effettuate nell'ambito di **regimi speciali** di determinazione dell'imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
 - dei regimi "monofase" (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
 - del regime per l'agricoltura e le attività connesse;
 - del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
 - del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
 - del regime per l'agriturismo;
- le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che **non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni**, anche se residenti all'estero. Al riguardo, dovrebbe essere confermato che:
 - il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e "private", nonché in caso di "spendita" del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- l'ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell'esercizio d'impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell'attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di "spendita" del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
- le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "**reverse charge**");
- le operazioni ad **esigibilità differita** costituite dalle:
 - cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.;
- le cessioni intracomunitarie o le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l'IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

5.1 DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE E/O FATTURAZIONE

L'applicabilità dell'IVA per cassa non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione, in quanto tale differimento non deriva dall'applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (es. il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori).

5.2 SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Riguardo alle operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta, il regime dell'IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'IVA, dai soggetti che, previa separazione dell'attività ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

6 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL'IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

- gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "**reverse charge**");
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Detrazione dell'IVA sugli acquisti



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Fermi restando i suddetti casi di esclusione, l'adozione del sistema dell'IVA per cassa, riguardando non le singole operazioni ma l'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell'IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell'IVA per cassa, qualora queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72.

7 ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per l'applicazione del regime dell'IVA per cassa:

- si desume dal **comportamento concludente** del contribuente;
- deve però essere **successivamente comunicata** all'Agenzia delle Entrate.

Non è invece previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva.

7.1 EFFICACIA DELL'OPZIONE

L'opzione ha effetto per **tutte le operazioni** attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore (salve le previste esclusioni).

7.2 INDICAZIONE SULLE FATTURE

A seguito dell'opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata:

- l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa";
- l'indicazione della norma di riferimento (art. 32-*bis* del DL 83/2012).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tale annotazione sulle fatture:

- non costituisce un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura (come avveniva nel sistema dell'IVA per cassa di cui al DL 185/2008), ma risponde all'esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all'IVA per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell'ambito di regimi speciali;
- esprime, attraverso un chiaro comportamento concludente, l'opzione per la scelta per l'IVA per cassa.

Sanzioni

Ai fini sanzionatori, la mancanza sulle fatture emesse delle suddette annotazioni costituisce una violazione formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime dell'IVA per cassa.

8 DECORRENZA DELL'OPZIONE

L'opzione per l'IVA per cassa ha effetto a partire:

- dal **1° gennaio** dell'anno in cui è esercitata;
- ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Le operazioni che partecipano alle liquidazioni periodiche relative alle operazioni effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l'esercizio dell'opzione non rientrano nella disciplina dell'IVA per cassa.

Anno 2012

Limitatamente all'anno 2012, l'opzione ha effetto per le **operazioni effettuate** a partire **dall'1.12.2012**.

9 COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'opzione per l'IVA per cassa deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- secondo le modalità stabilite dal DPR 10.11.97 n. 442;
- mediante compilazione del **quadro VO** della **dichiarazione IVA** relativa all'anno in cui è esercitata, da presentare nell'anno successivo.

Pertanto:

- se l'opzione è esercitata dall'1.12.2012, deve essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012);
- se l'opzione è esercitata dall'1.1.2013, deve essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2014 (relativa al 2013).

9.1 INIZIO ATTIVITÀ

Tali modalità si applicano anche in caso di opzione per il regime dell'IVA per cassa sin dall'inizio dell'attività.

In caso di inizio attività, pertanto, l'opzione andrà comunicata in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.

9.2 DICHIARAZIONI IVA TARDIVE

Viene stabilito che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate **valide** le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA presentata entro **90 giorni dalla scadenza** del termine.

Tuttavia, poiché la validità dell'opzione è collegata unicamente al comportamento concludente e il ritardo o l'omissione della comunicazione dell'opzione effettuata non inficia la sua validità (art. 2 co. 3 del DPR 442/97), ma comporta solo l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro (ex art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97, cfr. C.M. 27.8.98 n. 209/E), sembra doversi ritenere che:

- se la dichiarazione IVA e il relativo quadro VO con l'indicazione dell'opzione esercitata sono presentati entro 90 giorni, sia applicabile solo la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione IVA;
- se, invece, la dichiarazione IVA e il relativo quadro VO sono presentati dopo 90 giorni o non sono presentati affatto, siano applicabili:
 - sia la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA (la dichiarazione IVA presentata dopo 90 giorni è comunque considerata omessa);
 - sia la sanzione per la tardiva od omessa comunicazione dell'opzione.

Esempio



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Ad esempio, se l'opzione per l'IVA per cassa viene esercitata a decorrere dall'1.12.2012, la dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012), contenente la comunicazione dell'opzione, potrà essere validamente presentata entro il 30.12.2013 (90 giorni dalla scadenza del 30.9.2013, considerando che il 29.12.2013 cade di domenica), ferme restando le sanzioni amministrative per il ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA (che possono essere oggetto di ravvedimento operoso).

10 DURATA DELL'OPZIONE

L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno **un triennio**, salva l'ipotesi di cessazione del regime a seguito del superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d'affari.

10.1 ANNO 2012

Se l'opzione è esercitata dall'1.12.2012, l'anno 2012 è considerato come primo anno di applicazione ai fini del computo del triennio.

Pertanto, l'esercizio dell'opzione dall'1.12.2012 comporta l'applicazione del regime almeno fino al 31.12.2014 (salvo superamento della suddetta soglia).

10.2 INIZIO ATTIVITÀ

Analogamente, in caso di esercizio dell'opzione a decorrere dall'inizio dell'attività, l'anno di inizio attività è considerato per intero ai fini del computo del triennio.

10.3 RINNOVO AUTOMATICO FINO A REVOCA

Decorso il triennio, l'opzione resta valida per **ciascun anno** successivo, finché non venga revocata.

11 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

11.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE

Per le operazioni alle quali si applica il regime dell'IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

11.2 CALCOLO DEL VOLUME D'AFFARI E DEL *PRO RATA*

Analogamente alla disciplina di cui al DL 185/2008, le operazioni assoggettate all'IVA per cassa concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del *pro rata* di detrazione in relazione all'anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, a tali fini, è irrilevante il momento in cui l'imposta diventa esigibile.

11.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

- è incassato il corrispettivo;



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (salvo quanto sopra precisato in caso di procedure concorsuali).

Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

- la somma incassata e
- il corrispettivo complessivo dell'operazione.

12 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

- a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;
- secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime di IVA per cassa.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

- la somma pagata e
- il corrispettivo complessivo dell'operazione.

13 REVOCA DELL'OPZIONE

La revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA per cassa:

- si desume dal **comportamento concludente** del contribuente (ritorno all'applicazione dell'IVA con le regole "ordinarie");
- deve essere **comunicata** all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è effettuata, da presentare nell'anno successivo.

Pertanto, se l'opzione è esercitata dall'1.12.2012 e, dopo il triennio minimo di permanenza nel regime prescelto, viene revocata a decorrere dall'1.1.2015, la revoca dovrà essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2016 (relativa al 2015).

14 CESSAZIONE DELL'OPZIONE

Se, in corso d'anno, il volume d'affari **supera il limite di 2 milioni di euro**, il cedente o prestatore esce dal regime dell'IVA per cassa e riprende ad applicare le regole "ordinarie" a partire **dal mese o trimestre successivo** a quello in cui la soglia è stata superata.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

14.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA “ordinaria” si applica con riferimento alle **fatture ricevute** a partire dal mese o trimestre successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

14.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE O TRIMESTRE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste particolari disposizioni per disciplinare il “passaggio” dal regime dell’IVA per cassa a quello “ordinario”.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre di applicazione dell’IVA per cassa:

- deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
- può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.